



DISTRETTO DI SANLURI

Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca;
Azienda Sanitaria Locale n° 6 - Sanluri;
Provincia del Medio Campidano
Via A.R. Villasanta n.17 - Tel. 070/9383251 - 310 - 308 / Fax 070/9301709
e-mail ufficiodipianosanluri@gmail.com

ACCORDO/INTESA

TRA

Gli Enti del PLUS - Distretto socio-sanitario di Sanluri

E

Il Tribunale Ordinario di Cagliari, con sede in Cagliari, piazza Repubblica

Premesso che:

- la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socioassistenziali) attribuisce agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato, secondo il principio di sussidiarietà, la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi socio-sanitari e servizi sociali;
- la Legge 9 gennaio 2014 n. 6 ha introdotto nel Libro I, Titolo XII del Codice Civile il Capo I, relativo all'Amministrazione di Sostegno, istituto di volontaria giurisdizione finalizzato alla protezione delle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi e/o che sono privi di piena autonomia nell'espletamento delle funzioni e della gestione della vita quotidiana;
- per garantire alla persona non autonoma un effettivo superamento dei propri limiti, gli atti giudiziari di competenza del Giudice Tutelare debbono realizzare un progetto che coinvolga, in un'ottica di sussidiarietà e di supporto, tutti i servizi che per competenza territoriale o funzionale possono concorrere a formare una rete di sostegno rispetto al beneficiario;
- malgrado la normativa privilegi i familiari quali Amministratori di Sostegno, spesso il Giudice Tutelare deve ricercare al di fuori della cerchia familiare un soggetto che possa ricoprire tale ruolo, ciò comportando un allungamento dei tempi di individuazione e nomina, a discapito degli interessi delle persone fragili;
- l'art. 344, co. 2 del Codice Civile dispone che "il Giudice Tutelare può chiedere l'assistenza degli Organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli altri Enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni";
- la Conferenza di Servizi del PLUS - Distretto socio-sanitario di Sanluri ha approvato il documento "Criteri per l'istituzione del Registro Distrettuale degli Amministratori di Sostegno" con Atto Decisorio n° 12 del 18.06.2014, così come modificato con Atto Decisorio n. ____ del ____.

Ciò premesso,

Si conviene quanto segue

Art. 1 - Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Accordo/Intesa.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente Accordo/Intesa, gli Enti Sottoscrittori intendono definire i rapporti reciproci nella gestione del Registro Distrettuale degli Amministratori di Sostegno, finalizzato alla collaborazione tra Ufficio di Piano, Servizi Territoriali e Giudice Tutelare nella individuazione e nomina di un Amministratore di Sostegno in tempi brevi, ogni qualvolta non sia possibile e/o opportuno procedere alla nomina di un familiare.

Art. 3 - Ruolo del Tribunale di Cagliari

Il Tribunale di Cagliari si impegna ad assicurare piena collaborazione, da parte dei propri uffici, per la migliore realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo/Intesa, raccordandosi con l'Ufficio di Piano.

In particolare, per i cittadini residenti nel territorio del Distretto di Sanluri che facciano richiesta di nomina di un amministratore di sostegno non individuabile nell'ambito familiare, il Tribunale di Cagliari si impegna, attraverso l'Ufficio di pubblica tutela per i soggetti fragili, ad inviare all'Ufficio di Piano una scheda informativa contenente gli elementi utili all'individuazione, all'interno del Registro, di un nominativo appropriato.

Il Tribunale, valutata la proposta e la sua adeguatezza rispetto al progetto di sostegno individualizzato predisposto dai Servizi territoriali per il caso specifico, procede, per quanto di competenza, agli atti di nomina dell'Amministratore di sostegno e conseguenti.

Art. 4 - Ruolo dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano PLUS - Distretto socio-sanitario di Sanluri, in un'ottica di collaborazione col Giudice Tutelare, si impegna a:

- custodire, gestire e aggiornare periodicamente il Registro Distrettuale degli Amministratori di Sostegno, secondo le modalità contenute nel documento "Criteri per l'istituzione del Registro Distrettuale degli Amministratori di Sostegno";
- mettere il Registro a disposizione del Tribunale Ordinario di Cagliari;
- programmare e organizzare periodicamente i corsi di formazione anche in collaborazione con le istituzioni socio-sanitarie presenti sul territorio ed il Tribunale Ordinario di Cagliari;
- svolgere un'attività di raccordo con i Servizi sociali, sociosanitari e sanitari del territorio, finalizzata alla predisposizione di un progetto di sostegno individualizzato e alla sua attuazione. In particolare, l'Ufficio di Piano si impegna ad individuare, all'interno del Registro, un nominativo appropriato da proporre nei casi in cui i Servizi territoriali ravvisino l'esigenza di segnalare al Giudice Tutelare situazioni di cittadini in condizione di fragilità che necessitino di un Amministratore di sostegno esterno all'ambito familiare;
- svolgere un'attività di raccordo con il Tribunale di Cagliari finalizzata all'individuazione, all'interno del Registro, di un nominativo appropriato da proporre al Giudice Tutelare, per quei cittadini, residenti nel territorio del Distretto di Sanluri, che facciano richiesta di nomina di un amministratore di sostegno non individuabile nell'ambito familiare. L'attività di raccordo avverrà successivamente alla trasmissione, da parte dell'Ufficio di pubblica tutela per i soggetti fragili all'Ufficio di Piano, di apposita scheda informativa contenente gli elementi utili all'individuazione di un nominativo appropriato.

Art. 5 - Indennità per l'Amministratore di Sostegno

L'attività degli amministratori di sostegno è svolta a titolo personale, spontaneo e gratuito, salvo un equo indennizzo che potrà essere disposto dal Giudice Tutelare in ossequio all'art. 379, co. 2 del Codice Civile. Il Comune di Sanluri, nella sua qualità di Ente Gestore del PLUS - Distretto socio-sanitario di Sanluri, non assume alcun obbligo di liquidazione delle eventuali indennità, ferma restando la possibilità di destinare specifici fondi PLUS a tale scopo.

Art. 6 - Durata

In via sperimentale, il presente Accordo/Intesa ha durata biennale, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ed è rinnovabile su accordo tra le parti, da realizzarsi anteriormente alla data di scadenza. Le parti si impegnano a collaborare al monitoraggio sull'andamento e sui risultati della collaborazione.

Art. 7 - Adesione

Il presente Accordo/Intesa è aperto all'adesione da parte di ulteriori Enti Locali nonché Associazioni di volontariato e promozione sociale che intendano collaborare con l'Ufficio di Piano, previa definizione specifica del loro apporto.

Letto e sottoscritto.

Per il Comune di Barumini _____
Per il Comune di Collinas _____
Per il Comune di Furtei _____
Per il Comune di Genuri _____
Per il Comune di Gesturi _____
Per il Comune di Las Plassas _____
Per il Comune di Lunamatrona _____
Per il Comune di Pauli Arborei _____
Per il Comune di Samassi _____
Per il Comune di Sanluri _____
Per il Comune di Segariu _____
Per il Comune di Serramanna _____
Per il Comune di Serrenti _____
Per il Comune di Setzu _____
Per il Comune di Siddi _____
Per il Comune di Tuili _____
Per il Comune di Turri _____
Per il Comune di Ussaramanna _____
Per il Comune di Villamar _____
Per il Comune di Villanovafranca _____

Per la Asl n. 6 _____

Per la Provincia del Medio Campidano _____

Per il Tribunale Ordinario di Cagliari _____

Cagliari, lì __. __. 2015